



Provincia di Siena

Verbale di Deliberazione della Giunta Provinciale

**n. 216 - Riunione del 19 Luglio 2011**

Oggetto:

L.R. 10 giugno 2002 N. 20 e successive modificazioni ed integrazioni. Determinazioni di competenza della Provincia per la stagione venatoria 2011/2012.

La Giunta Provinciale si è riunita, nei modi di legge, l'anno Duemilaundici, il giorno diciannove del mese di Luglio alle ore 10:15, con l'intervento dei Signori:

- |           |                      |                   |
|-----------|----------------------|-------------------|
| <b>1.</b> | BEZZINI SIMONE       | - Presidente      |
| <b>2.</b> | PINCIANI ALESSANDRO  | - Vice Presidente |
| <b>3.</b> | BERNI GABRIELE       | - Assessore       |
| <b>4.</b> | BETTI ANNA MARIA     | - Assessore       |
| <b>5.</b> | DIONORI FABIO        | - Assessore       |
| <b>6.</b> | MACCHIETTI MARCO     | - Assessore       |
| <b>7.</b> | PELLEGRINI SIMONETTA | - Assessore       |
| <b>8.</b> | SALETTI MARCO        | - Assessore       |
| <b>9.</b> | SCARPELLI TIZIANO    | - Assessore       |

**TOTALE**

<b>PRESENTE</b>	<b>ASSENTE</b>
Sì	
	Sì
Sì	
Sì	
Sì	
Sì	
	Sì
	Sì
Sì	
<b>6</b>	<b>3</b>

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. STUFANO TOMMASO

## **LA GIUNTA PROVINCIALE**

VISTA la Legge n. 157 dell'11.02.1992 e la Legge Regionale n. 3 del 12.01.1994;

PRESO ATTO della Legge Regionale n. 20 del 10.6.2002, successive modificazioni ed integrazioni, avente per oggetto "Calendario venatorio e modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3";

RAVVISATA la necessità di limitare l'esercizio dell'attività venatoria nel territorio provinciale per la stagione 2010-2011 esercitando le facoltà che la suddetta Legge Regionale attribuisce alla competenza delle Province;

DATO ATTO che la materia è stata oggetto di specifica con i rappresentanti delle associazioni agricole, venatorie, ambientaliste e dei Presidenti dei Comitati di gestione degli AA.TT.C. senesi;

VISTA, inoltre, L.R. n. 923 del 11 Dicembre 2006 e la Deliberazione di Giunta Regionale n. 454 del 16.06.2008;

RICHIAMATO infine il Regolamento Regionale n. 13R del 25.2.2004, ed in particolare l'art. 65, il quale è intervenuto a precisare le distanze minime previste per gli appostamenti temporanei, fissando a metri 80 quella da appostamenti della stesso tipo;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è Luciano Palazzi dipendente di questa Amministrazione in qualità di P.O. Risorse Faunistiche;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D. Lgs. N. 267 del 18.8.2000 "Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali";

RITENUTO di provvedere nel merito

CON VOTI unanimi espressi nelle forme di legge

### **DELIBERA**

**1)** - di stabilire, ai sensi della L.R. n. 20 del 10.6.2002, per il Calendario Venatorio 2011 – 2012 le seguenti determinazioni riguardanti il territorio della provincia di Siena:

A) Nel periodo dal 1 al 30 Gennaio 2012 è consentita la caccia su tutto il territorio provinciale esclusivamente da appostamento fisso o temporaneo, al quale si dovrà accedere con il fucile scarico, smontato o in custodia. Nello stesso periodo la caccia vagante con l'uso del cane (esclusivamente da ferma e da cerca) è consentita, solo alla BECCACCIA, all'interno delle superfici boscate, così come definite dall'art. 3 della L.R. 39/2000, ricadenti all'interno dell'area vocata per il Cinghiale individuata con disposizione del Dirigente Servizio "Risorse Faunistiche e Riserve Naturali" n.1335 del 23.10.2007 e successive integrazioni e modificazioni con esclusione delle aree ricadenti all'interno delle ZPS elencate nell'allegato 1 della deliberazione di C.R. n. 6 del 2004 .

Nel periodo dal 1 al 30 Gennaio 2012 su tutto il territorio provinciale è consentita la caccia alla VOLPE nella tradizionale forma in battuta, con un minimo di 8 partecipanti, previa comunicazione alla Provincia dell'avvenuta costituzione della

squadra e della designazione del Responsabile della medesima e nel rispetto delle indicazioni emanate allo scopo dagli ATC.

Nei periodi in cui è consentita la caccia da appostamento, ai fini del recupero della selvaggina, è consentito l'uso del cane avente particolari attitudini al riporto, sotto il diretto controllo del proprietario o del conduttore, entro un raggio di 150 metri dall'appostamento stesso, ma con l'obbligo di rimanere sempre ad una distanza non inferiore a metri 50 da altri appostamenti dai quali è contemporaneamente esercitata l'attività venatoria; **(Rif. L.R. 20/2002: art. 3 – co. 2°)**

B) La caccia alla PERNICE ROSSA e alla STARNA è vietata su tutto il territorio provinciale ad eccezione delle Aziende Agrituristiche Venatorie; **(Rif.: art. 7 – co 1°)**

C) La caccia alla LEPRE può essere effettuata anche nella forma della battuta con un massimo di 4 partecipanti ; **(Rif.:L.R. 20/2002: art. 3 comma 8).**

D) La caccia di selezione da appostamento al CAPRIOLO, DAINO, MUFLONE e CERVO è consentita nei distretti di gestione e negli Istituti faunistici pubblici e privati, secondo specifici Piani di prelievo approvati dalla Provincia, dal 1 Agosto al 17 Settembre 2011 e dal 1 Febbraio al 15 Marzo 2012 nel rispetto degli orari specificati nei Piani di prelievo.

E) La caccia al FAGIANO è vietata, nel territorio sottoposto a gestione programmata della caccia nel periodo compreso tra il 1 ed il 31 gennaio 2012. **(Rif.: art. 8 – co 4°)**

**2)** – di indicare, ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale n. 454 del 16.06.2008 che per le ZPS di seguito elencate, e cioè CRETE DI CAMPOSODO E CRETE DI LEONINA - MONTE OLIVETO MAGGIORE E CRETE DI ASCIANO - LAGO DI MONTEPULCIANO - LAGO DI CHIUSI - LUCCIOLA BELLA - CRETE DELL'ORCIA e DEL FORMONE, valgono le seguenti specifiche norme di regolamentazione dell'attività venatoria la cui validità cesserà con la redazione e l'approvazione definitiva da parte della Provincia degli specifici piani di gestione di cui all'art. 12, comma 1, lett. a) della L.R. 56/00:

- divieto di effettuare l'apertura anticipata della caccia di cui all'articolo 8 della legge regionale 10 giugno 2002, n. 20;
- divieto di svolgere attività di addestramento di cani da caccia, con o senza sparo, prima del 1° settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria;
- divieto dell'esercizio di attività venatoria nel mese di gennaio ad eccezione dei giorni di giovedì e domenica con l'eccezione, ove prevista, della caccia agli ungulati;
- divieto di esercitare prelievi in deroga ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera c) della direttiva 79/409/CEE;
- divieto di effettuare ripopolamenti a scopo venatorio, ad esclusione di quelli effettuati all'interno di istituti faunistici privati e di quelli effettuati con fauna selvatica proveniente dalle zone di ripopolamento e cattura;
- divieto di abbattere esemplari appartenenti alle specie combattente e moretta;
- divieto di caccia alla beccaccia nel mese di gennaio;
- divieto di usare pallini di piombo nelle cartucce dei fucili da caccia all'interno della ZPS denominata Lago di Chiusi nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne;
- divieto di abbattimento, in data antecedente al 1° Ottobre, nelle zone umide del Lago di Chiusi e Lago di Montepulciano, di esemplari appartenenti alle specie Codone (*Anas acuta*), Marzaiola (*Anas querquedula*), Mestolone (*Anas clypeata*), Alzavola (*Anas crecca*), Canapiglia (*Anas strepera*), Fischione (*Anas penelope*), Moriglione

(Aythya ferina), Folaga (Fulica atra), Gallinella d'Acqua (Gallinula chloropus), Porciglione (rallus aquaticus), Beccaccino ( Gallinago gallinago), Beccaccia (Scolopax rusticula), Frullino (Lymnocryptes minimus), Pavoncella (Vanellus vanellus):  
- divieto di costituzione di nuove zone per l'addestramento e l'allenamento dei cani e per le gare cinofile, nonché ampliamento di quelle esistenti.

**3)** – Per la specie CINGHIALE la Provincia definirà con successivo atto le zone, il periodo, i giorni e le modalità di caccia. (Rif. LR 20/2002 art. 7 c. 5).

**4)** di dichiarare il presente provvedimento, stante l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U. D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

---

S.S.\P.\m.e.  
Albo delibere\giunta\216-2011

IRIDE\ID17692

f.to il Segretario Generale  
STUFANO TOMMASO

f.to il Presidente  
BEZZINI SIMONE

**"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito della Provincia di Siena (www.provincia.siena.it)"**